

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 815

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI,
DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI e
BARBIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

Interpretazione autentica della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in ordine al trasferimento delle competenze assistenziali
dalle province ai comuni e norme relative agli interventi per
gestanti, madri e minori

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha provveduto a trasferire ai comuni le competenze assistenziali sino a quel momento esercitate dalle province.

Si tratta degli interventi rivolti alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti e a quelli non riconosciuti, ai ciechi ed ai sordomuti.

Alcune province (tra cui quella di Torino) negli anni addietro hanno attivato altri servizi a carattere assistenziale, in particolare rivolti alla tutela ed all'inserimento degli handicappati psichici in strutture residenziali (comunità alloggio) ed in attività a carattere diurno (centri socio-terapeutici).

La legge 8 giugno 1990, n. 142, afferma con grande chiarezza il trasferimento delle competenze in campo assistenziale dalle province ai comuni, mentre nulla viene esplicitato in ordine al trasferimento ai comuni dei fondi, delle strutture, delle attrezzature e del personale delle province fino a quel momento utilizzati per perseguire lo scopo di assistere le persone.

Dal momento dell'approvazione della legge n. 142 del 1990 ad oggi si è aperto un contenzioso molto forte tra numerosi comuni ed alcune province che non hanno provveduto o non intendono provvedere a trasferire ai comuni (in uno con le competenze) fondi, strutture, attrezzature e personale, creando grave imbarazzo ai comuni stessi (che nei loro bilanci non avevano e non hanno le risorse aggiuntive necessarie a far fronte a quanto disposto dalla legge) e grande amarezza agli assistiti ed alle famiglie, che corrono il rischio (e in parecchi casi la certezza) di vedersi privati di servizi e di interventi fino a quel momento garantiti.

In particolare, il contenzioso è grave nella provincia di Torino dove, per l'am-

piezza dell'intervento assistenziale attuato dall'ente provinciale sul comune capoluogo e su numerosi altri comuni, si corre il rischio che circa 60 miliardi di lire, sedi di comunità alloggio e centri socio-terapeutici, attrezzature e numeroso personale anche molto qualificato vengano di fatto «sottratti» agli assistiti, per essere destinati ad altri scopi.

Soltanto il 19 dicembre 1990 il Ministero dell'interno - Direzione centrale delle autonomie, ha diramato una circolare in cui è previsto che nel periodo transitorio le province continuino a svolgere le funzioni assistenziali; che i comuni possano assumere la gestione di dette funzioni mediante la stipula di convenzioni con le province. Nulla, ancora una volta, è previsto in merito alla data di effettivo trasferimento dalle province ai comuni delle funzioni, dei finanziamenti, del personale, delle strutture e delle attrezzature.

In data 20 dicembre 1990 la giunta della regione Piemonte assunse una delibera assai preoccupante, in quanto i finanziamenti, il personale, le strutture e le attrezzature della provincia di Torino non venivano trasferiti ai comuni ed alle unità socio-sanitarie locali; le attività continuavano ad essere svolte dalle province «almeno fino al 30 giugno 1991» con oneri a carico dei comuni e delle unità socio-sanitarie locali; la regione si impegnava a rimborsare ai comuni gli oneri (non precisati) relativi alle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario. È da notare che questo parziale contributo regionale doveva invece essere erogato ai comuni e alle unità socio-sanitarie locali ad integrazione (e non in parziale sostituzione) dei finanziamenti che le province avrebbero dovuto trasferire.

Al contrario, la regione Lombardia, coerentemente con le esigenze dell'utenza, ha

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvato in data 21 dicembre 1990 una legge contenente disposizioni transitorie tese a garantire la continuità e la certezza delle prestazioni e dei finanziamenti. Come si vede, la confusione e l'incertezza del diritto sono grandi e grave, come dicevamo poc'anzi, è il rischio che agli assistiti siano sottratti finanziamenti, personale, attrezzature e prestazioni.

È per evitare questo rischio, per salvaguardare i diritti dei cittadini più deboli e delle loro famiglie, per fare chiarezza nei rapporti fra enti, per garantire uniformità di comportamenti in tutto il territorio nazionale, che presentiamo questa proposta di legge.

Si compone di quattro articoli, nei quali si prevede (articolo 1) che il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni riguarda anche il personale, le strutture, le attrezzature ed i fondi e che tale trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1992.

All'articolo 2 si afferma che le norme di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le funzioni assistenziali svolte dalle province al momento dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

All'articolo 3 si afferma che le funzioni assistenziali concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti e non riconosciuti sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia.

Di grande rilievo è il contenuto del comma 2 dello stesso articolo secondo cui tra le funzioni assistenziali destinate ad essere trasferite si ricomprendono quelle relative alle gestanti, madri e minori in stato di necessità comunque presenti in Italia.

All'articolo 4 si prevede che nel caso in cui il trasferimento non sia stato effettuato entro il 31 dicembre 1992, le regioni provvedono attraverso il meccanismo sostitutivo sancito dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990.

Secondo tale norma, qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario.

Auspichiamo una rapida approvazione della nostra proposta di legge per fare chiarezza e dare certezza circa le prestazioni alle persone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni, previsto dal combinato disposto degli articoli 9, 14 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguarda altresì il trasferimento ai comuni:

a) del personale addetto ai servizi assistenziali in servizio presso le province alla data del 31 dicembre 1992;

b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

c) delle risorse e dei finanziamenti almeno in misura pari a quelli effettivamente impiegati nel 1989, con l'incremento dei trasferimenti statali per il 1990, 1991 e 1992.

2. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le funzioni assistenziali svolte dalle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

1. Le funzioni assistenziali, già svolte dalle province, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti ed a quelli non riconosciuti sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio provinciale.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 si intendono anche quelle relative alle gestanti, alle madri ed ai minori in stato di necessità comunque presenti in Italia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Ai comuni di cui al comma 1 sono trasferiti il personale, le strutture, le attrezzature ed i finanziamenti secondo le norme previste dall'articolo 1.

Art. 4.

1. Al fine di garantire il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 1992, il Comitato regionale di controllo provvede a norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.